



(Esente da bollo – legge di bilancio 2019 – ex art. 27 bis All. B DPR 642/72)

STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica Break Moto Club”

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l'associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Break Moto Club”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Centenaro Di Lonato Del Garda** ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - c) operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

[Handwritten signatures]

- d) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
- e) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue espressioni;
- f) promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana.

2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di:

- Motociclismo Mototurismo
- Motociclismo Moto d'epoca
- Motociclismo Quad
- Motociclismo Enduro
- Motociclismo Velocità
- Automobilismo Auto storiche
- Automobilismo Abilità
- Automobilismo fuoristrada

Tutti gli iscritti durante gli eventi sociali svolgeranno volontariato senza alcuna retribuzione previo accordi di collaborazione in base alle normative vigenti.

L'associazione, a margine dell'attività sportiva, potrà inoltre organizzare le seguenti attività:

- Corsi per l'insegnamento del funzionamento delle diverse componenti di meccatroniche dei veicoli, per la sicurezza dei veicoli dei soci, per attività di guida sicura, sportiva, turistica
- Restauro, progettazione prototipi, fotografia video ripresa postproduzione montaggio tutorial, videocorsi, per la manutenzione dei veicoli, e materiali vari, esposti nel museo dell'associazione.
- Educazione stradale e guida sicura
- Attività sociali e di volontariato per il progetto Motor Terapia Legge n. **A.C. 113 (A.S. 1037)** del 21 febbraio 2024
- Volontariato in sede per la realizzazione del museo di mezzi storici, loro restauro ed iscrizione nei registri nazionali, manutenzione, pulizie, preparazione eventi e manifestazioni varie di motor terapia, in sede e presso strutture, ospedaliere, enti fieristici, associazioni.
- Mercatino materiali nuovi usati e gadget per raccolta fondi per il progetto motor terapia.
- Attività di promozione progetti ASD, rivolte ai soci con Provvigioni sull'imponibile delle sponsorizzazioni, sulla base del nuovo decreto sport e salute.

Brighi *del* *del* *del*



- Nel caso di iscritti minorenni i corsi saranno effettuati per ragioni di sicurezza, in presenza dei genitori o di tutori;
 - tutti i corsi, per ragione di sicurezza, saranno tenuti preferibilmente in modalità telematica;
- Promuovere e divulgare l'attività sportiva in genere, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021, ed in particolare l'attività motociclistica in strada e fuori strada ed, inoltre, tutte le discipline sportive, didattiche connesse al motociclismo, alla sicurezza dei veicoli e il loro utilizzo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, anche mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa e/o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina citata.

Le finalità dell'Associazione verranno perseguite attraverso la diffusione e l'attuazione di tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, soprattutto attraverso l'esercizio dell'attività motociclistica, su tutto il territorio nazionale ed all'estero, ed in particolare mediante:

- a) la promozione e la partecipazione con i propri tesserati alle attività degli Organi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva, cui è affiliata e/o si affilierà, e delle altre Società affiliate o con finalità analoghe;
- b) la partecipazione con i propri tesserati a manifestazioni, competizioni, raduni, e gare autorizzate dagli Organi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva;
- c) l'organizzazione di manifestazioni, competizioni, raduni, e gare autorizzati dagli Organi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva;
- d) l'organizzazione di tutte quelle attività di carattere sociale e ricreativo richieste dai propri Soci, compresa l'attività didattica rivolta all'avvio, all'aggiornamento, al perfezionamento nelle attività sportive, con particolare riferimento all'attività motociclistica;
- e) l'istituzione di corsi di avviamento allo sport, con particolare riferimento all'attività motociclistica;
- f) la programmazione di attività rivolte al miglioramento ed al perseguimento del benessere psicofisico anche mediante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- g) l'organizzazione di giornate, eventi, e manifestazioni, con finalità socio-assistenziali;
- h) l'organizzazione di corsi rivolti all'informativa sulla salute ed alla sicurezza stradale mediante il ricorso a personale qualificato;
- i) la gestione di impianti sportivi, l'organizzazione di gare, manifestazioni sportive e l'attivazione di ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport in genere.
- l) l'organizzazione di iniziative per la raccolta di materiali riciclabili comuni e non pericolosi, quali ad esempio ferro, metalli non ferrosi, carte etc., finalizzate alla raccolta di fondi per iniziative benefiche;
- m) l'organizzazione di iniziative di beneficenza, a favore di ospedali, ospedali pediatrici e qualsiasi tipo di organizzazione verrà ritenuta meritevole, con l'istituzione anche di mercatini di beni usati;
- n) l'istituzione di un archivio storico dei veicoli degli associati, contenente schede tecniche e notizie dei mezzi, consultabile da tutti gli associati;

Breschi [signature] [signature] [signature] [signature]

o) l'istituzione di corsi di avviamento alla meccanica, alla manutenzione ed alla riparazione delle motociclette anche presso ed in collaborazione istituti scolastici sia privati che pubblici.

Al fine di conseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali, sia in diretta connessione con gli scopi istituzionali che non, prestando servizi sia in sede che presso terzi per aziende e privati, nel rispetto delle specifiche normative locali e nazionali, anche creando una specifica struttura od organizzazione, eventualmente mediante la gestione di un posto di ristoro, sempre in via marginale e non prevalente rispetto all'attività principale istituzionale. Ai fini fiscali, per l'individuazione e la distinzione tra le attività commerciali e quelle non commerciali si farà riferimento alle fattispecie previste per gli enti di tipo associativo con natura non commerciale dal DPR 917/86 e dal DPR 633/72 e loro successive modifiche.

3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

4. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

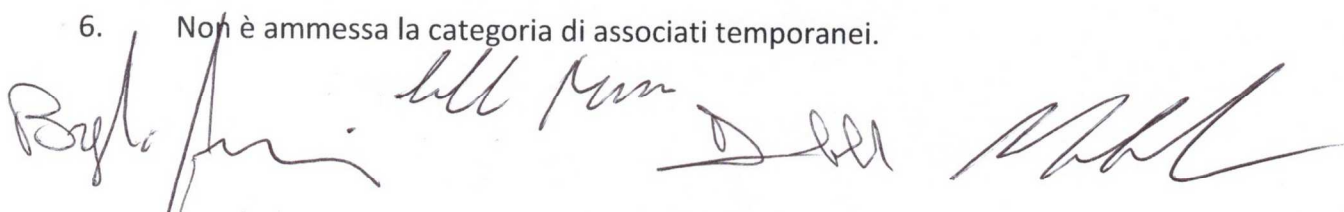
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, con verbale di ammissione periodico delegato al Presidente, fermo restando il diritto di recesso e l'esclusione per mancato pagamento della quota sociale.

6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.



ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive di CSEN **APS**, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Bygher *elli Krr* *Dell* *Albfr*

ART. 6

Organi



1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

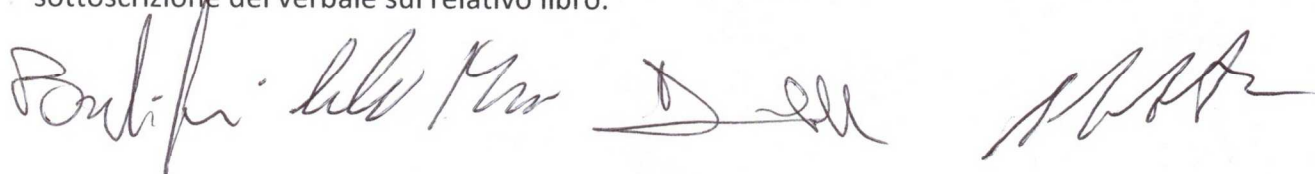
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

[Handwritten signatures]

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



ART. 8

Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;
 - d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera

Battisti - All. Nuovo

[Signature]

tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. È in facoltà dell'Assemblea nominare, in composizione monocratico, l'Organo di controllo.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

[Handwritten signatures]

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.



ART. 11

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioni attuative.

ART. 12

Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il rendiconto è redatto annualmente, è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Bozzi *Luigi* *De* *Al*

ART. 13

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 14

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 15

Clausola compromissoria

1. I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'art. 16.

ART. 16

Controversie collegio arbitrale

Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il

Boffi *per il Socio* *per l'Ass.*

terzo dai primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c.

ART. 17

Safeguarding

Con riferimento alla normativa SAFEGUARDING in vigore dal 1 luglio 2024 tutti i corsi rivolti ai minorenni saranno effettuati in presenza dei genitori o di un tutore indicato nel modulo iscrizione e domanda di adesione tesserato Asd Break Moto Club;

ART. 18

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile, **AGGIORNATI SUL SITO WEB <http://www.asdbreakmc.it/it>**

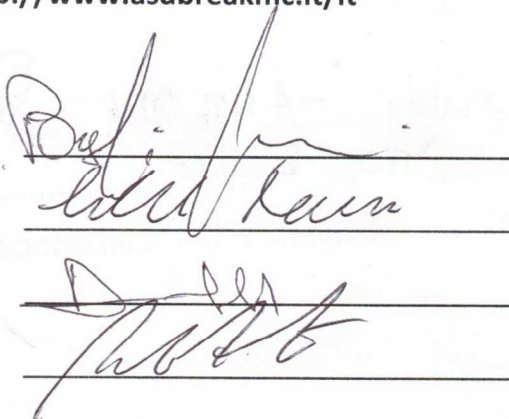
Luogo e data, 20/06/2024

Presidente Gianluigi Bregoli

Segretario Massimo Colombi

Consigliere Claudio Dossi

Consigliere Antonio Marasco



AMMINISTRAZIONE DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Tecnico di Montichiari
Via Brescia 130/B
25018 MONTICHIARI (BS)

RATO A MONTICHIARI - 4 IUG 2024

Atto ESENTA

818 3 Serie

Importo € per Tributi Speciali

Funzionario
Rosalia L'Abbate